# ASSIMPREDIL ANCE SEMINARIO

20 maggio 2010

#### "LA NUOVA DIRETTIVA MACCHINE: IL PUNTO DELLA SITUAZIONE PER LE IMPRESE EDILI"

- Commento del Titolo III Capo I Artt. 69 73 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..
- Tipologie delle attrezzature di lavoro utilizzate nei cantieri di cui in Allegato VII del DLgs. 81/2008 e s.m.i. e breve accenno alle modifiche introdotte.
- Adempimenti e Documentazione delle attrezzature di cantiere.
- D.Lgs.n. 17/2010 Decreto di recepimento della "Nuova direttiva macchine 2006/42/CE". Novità e comparazione con la precedente Direttiva 98/37/CE

Ing. Ubaldo MINNITI
Dip.to di Prevenzione ASL di Milano
Servizio Impiantistico per la Sicurezza
SS Sicurezza degli Ascensori e degli Impianti di Sollevamento

#### Commento

Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81

(G.U. n. 101 del 30 aprile 2008)

con le disposizioni integrative e correttive del

D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106

(S.O. G.U. n. 180 del 5 agosto 2009)

TITOLO III

**CAPO I** 

**USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO** 

N° 5 articoli (da art. 69 a art. 73)

art. 87 – Sanzioni a carico del datore di lavoro, del noleggiatore e del concedente in uso

Art. 69 - Definizioni

Art 70 - Requisiti di sicurezza

Art. 71 - Obblighi del datore di lavoro

Art. 72 - Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso

Art. 73 - Informazione, formazione e addestramento

# Requisiti di sicurezza per le attrezzature di lavoro

- Attrezzature conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto (DIRETTIVA MACCHINE) (art. 70 c.1)
- Attrezzature costruite e messe in servizio antecedentemente all'emanazione delle norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto ma conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all'Allegato V (art.70 c.2)
- Attrezzature utilizzate nel rispetto delle misure tecniche ed organizzative tra quelle indicate nell'Allegato VI (art. 71 c.3)

#### CAPO I – USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO

#### Articolo 69 – Definizioni

- 1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente titolo si intende per:
- a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto "inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all'attuazione di un processo produttivo,";
- b) uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l'impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio;
- c) zona pericolosa: qualsiasi zona all'interno ovvero in prossimità di una attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso;
- d) lavoratore esposto: qualsiasi lavoratore che si trovi interamente o in parte in una zona pericolosa;
- e) operatore: il lavoratore incaricato dell'uso di una attrezzatura di lavoro.

# Articolo 70 - Requisiti di sicurezza

- 1. Salvo quanto previsto al comma 2, <u>le attrezzature di lavoro</u> messe a disposizione dei lavoratori <u>devono essere conformi</u> alle specifiche <u>disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive</u> <u>comunitarie di prodotto</u>. (<u>pena dell'arresto</u> da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro)
- 2. Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all'emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all' ALLEGATO V.

(<u>pena dell'arresto</u> da tre a sei mesi o con l'ammenda da **2.500 a 6.400** euro lim. All V Parte II punto 3.2.1 .......)
(<u>pena dell'arresto</u> da due a quattro mesi o con l'ammenda da **1.000 a 4.800** euro lim. All V Parte II punto 3.1.3 .......)
(<u>Sanzione Amministrativa da 500 a 1800 euro lim. All. V Parte II......</u>)

3. Si considerano conformi alle disposizioni di cui al comma 2 le attrezzature di lavoro costruite secondo le prescrizioni dei decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 395 del decreto Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, ovvero dell'articolo 28 del decreto legislativo 19settembre 1994, n. 626.

- 4. Qualora gli organi di vigilanza, nell'espletamento delle loro funzioni ispettive in materia di salute e sicurezza sul lavoro, constatino che un'attrezzatura di lavoro, messa a disposizione dei lavoratori dopo essere stata immessa sul mercato o messa in servizio conformemente alla legislazione nazionale di recepimento delle direttive comunitarie ad essa applicabili ed utilizzata conformemente alle indicazioni del fabbricante, presenti una situazione di rischio riconducibile al mancato rispetto di uno o più requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, ne informano immediatamente l'autorità nazionale di sorveglianza del mercato competente per tipo di prodotto. In tale caso le procedure previste dagli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, vengono espletate:
- a) dall'organo di vigilanza che ha accertato in sede di utilizzo la situazione di rischio, nei confronti del datore di lavoro utilizzatore dell'esemplare di attrezzatura, mediante apposita prescrizione a rimuovere tale situazione nel caso in cui sia stata accertata una contravvenzione, oppure mediante idonea disposizione in ordine alle modalità di uso in sicurezza dell'attrezzatura di lavoro ove non sia stata accertata una contravvenzione;
- b) dall'organo di vigilanza territorialmente competente rispettivamente, nei confronti del fabbricante ovvero dei soggetti della catena della distribuzione, qualora, alla conclusione dell'accertamento tecnico effettuato dall'autorità nazionale per la sorveglianza del mercato, risulti la non conformità dell'attrezzatura ad uno o più requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1 dell'articolo 70.".

# Articolo 71 - Obblighi del datore di lavoro

1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all'articolo precedente, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie.

(pena dell'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro)

- 2. All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro prende in considerazione:
- a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;
- b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;
- c) i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse
- d) i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso.

(pena dell'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro)

3. Il datore di lavoro, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte, adotta adeguate misure tecniche ed organizzative, tra le quali quelle dell' ALLEGATO VI. (Sanzione Amministrativa da 500 a 1800 euro lim. All. VI .....)

Ing. Ubaldo Minniti ASL di Milano (pena dell'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda **da 1.000 a 4.800** euro lim. All VI Punto 3.1.3...3,1,7 3.2.1)

- 4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:
  - a) <u>le attrezzature di lavoro siano:</u>
  - 1) installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d'uso;
  - 2) <u>oggetto di idonea manutenzione</u> al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all'articolo 70 e siano <u>corredate</u>, ove necessario, <u>da apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione</u>;
  - 3) assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico provvedimento regolamentare adottato in relazione alle prescrizioni di cui all'articolo 18, comma1, lettera z);
  - b) siano curati la tenuta e <u>l'aggiornamento del registro di</u> controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto.

(pena dell'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro)

- 5. Le modifiche apportate alle macchine quali definite all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, per migliorarne le condizioni di sicurezza in rapporto alle previsioni del comma 1, ovvero del comma 4, lettera a), numero 3), non configurano immissione sul mercato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, secondo periodo, sempre che non comportino modifiche delle modalità di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore.
- 6. <u>Il datore di lavoro</u> prende le misure necessarie affinché <u>il posto di lavoro e</u> <u>la posizione dei lavoratori</u> durante l'uso delle attrezzature presentino requisiti di sicurezza e <u>rispondano ai principi dell'ergonomia</u>.

  (Sanzione Amministrativa da 500 a 1800 euro)
- 7. Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, <u>il datore di lavoro prende le misure necessarie</u> affinché:
  - a) <u>l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato</u> ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una <u>informazione</u>, <u>formazione</u> ed addestramento adeguati.
  - b) in caso di <u>riparazione, di trasformazione o manutenzione, i</u> <u>lavoratori</u> <u>interessati siano qualificati</u> in maniera specifica per svolgere detti compiti.

(pena dell'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro)

- 8. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il datore di lavoro secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida, provvede affinché:
  - a) <u>le attrezzature</u> di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione <u>siano sottoposte a un controllo iniziale</u> (dopo l'installazione e prima della messa in esercizio) e <u>ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere</u> o in una nuova località di impianto, <u>al fine di assicurarne l'installazione corretta e il</u> buon funzionamento;
  - b) le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte:
    - 1). ad interventi di controllo periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi;
    - 2). ad interventi di controllo straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività.
  - 3) gli interventi di controllo di cui alle lettere a) e b) sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l'efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da persona competente.

(pena dell'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro) Ing. Ubaldo Minniti ASL di Milano

- 9. I risultati dei controlli di cui al comma 8 devono essere riportati per iscritto e, almeno <u>quelli relativi agli ultimi tre anni</u>, <u>devono essere conservati e</u> tenuti a disposizione degli organi di vigilanza.
- 10. Qualora le attrezzature di lavoro di cui al comma 8 siano usate al di fuori della sede dell'unità produttiva devono essere accompagnate da un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo.
- 11 Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate in ALLEGATO VII a verifiche periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. La prima di tali verifiche è effettuata dall'ISPESL che vi provvede nel termine di 60 giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi delle ASL e di soggetti pubblici o privati abilitati con le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate dai soggetti di cui al precedente periodo, che vi provvedono nel termine di 30 giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati con le modalità del comma 13.

(Sanzione Amministrativa da 500 a 1800 euro per 9. 10. 11.)

- 12. Per l'effettuazione delle verifiche di cui al comma 11, le ASL e l'ISPESL possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione.
- 13. Le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'
  ALLEGATO VII, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti pubblici o
  privati di cui al comma precedente sono stabiliti con decreto del
  M.L.PS di concerto con il M.S.E., sentita con la Conferenza permanente per
  i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
  da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente
  decreto
- 14. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti i Ministri della salute e dello Sviluppo Economico, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e sentita la Commissione consultiva di cui all'articolo 6, vengono apportate le modifiche all' ALLEGATO VII relativamente all'elenco delle attrezzature di lavoro da sottoporre alle verifiche di cui al comma 11.

# Articolo 72 - Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso

- 1. Chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria macchine, apparecchi o utensili costruiti o messi in servizio al di fuori della disciplina di cui all'articolo 70, comma 1, attesta, sotto la propria responsabilità, che le stesse siano conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, ai requisiti di sicurezza di cui all'ALLEGATO V
- 2. Chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza operatore deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza. Dovrà altresì acquisire e conservare agli atti per tutta la durata del noleggio o della concessione dell'attrezzatura una dichiarazione del datore di lavoro che riporti l'indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati del loro uso, i quali devono risultare formati conformemente alle disposizioni del presente titolo e, ove si tratti di attrezzature di cui all'art. 73, comma 5, siano in possesso della specifica abilitazione ivi prevista.

(Sanzione Amministrativa da 750 a 2700 euro)

#### Articolo 73 - Informazione e formazione e addestramento

- 1. Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 il datore di lavoro provvede, affinché per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, <u>i</u> lavoratori incaricati dell'uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione e un addestramento adeguati in rapporto alla sicurezza relativamente:
  - a) alle condizioni di impiego delle attrezzature;
  - b) alle situazioni anormali prevedibili.
- 2. Il datore di lavoro provvede altresì a <u>informare i lavoratori sui</u> <u>rischi</u> cui sono esposti durante l'uso delle attrezzature di lavoro, <u>sulle</u> <u>attrezzature di lavoro presenti nell'ambiente immediatamente circostante</u>, anche se da essi non usate direttamente, nonché sui cambiamenti di tali attrezzature.
- 3. Le informazioni e <u>le istruzioni d'uso devono risultare</u> comprensibili ai lavoratori interessati.

- 4. Il datore di lavoro provvede affinché <u>i lavoratori incaricati dell'uso</u> delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all'articolo 71, comma 7, <u>ricevano una formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l'utilizzo</u> delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone.
- 5. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono individuate le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione.

Articolo 87 - Sanzioni a carico del datore di lavoro, del noleggiatore e del concedente in uso

- 1. Il datore di lavoro è punito con la pena dell'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell'articolo 80, comma 2.
- 2. Il datore di e il dirigente sono puniti con la <u>pena dell'arresto</u> da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione:
- a) dell'articolo 70, comma 1;
- b) dell'articolo 70, comma 2, limitatamente ai punti 3.2.1, 5.6.1, 5.6.6, 5.6.7, 5.9.1, 5.9.2, 5.13.8 e 5.13.9 dell'allegato V, parte II;
- c) dell'articolo 71, commi 1, 2, 4, 7 e 8;
- d) degli articoli 75 e 77, commi 3, 4, lettere a), b) e d), e 5;
- e) degli articoli 80, comma 2, 82, comma 1, 83, comma 1, e 85, comma 1.
- 3. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la <u>pena dell'arresto</u> da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione:
- a) dell'articolo 70, comma 2, limitatamente ai punti 2.10, 3.1.8, 3.1.11, 3.3.1, 5.1.3, 5.1.4, 5.5.3, 5.5.7, 5.7.1, 5.7.3, 5.12.1, 5.15.2, 5.16.2, 5.16.4, dell'allegato V, parte II;
- b) dell'articolo 71, comma 3, limitatamente ai punti 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.2.1 dell'allegato VI;
- c) dell'articolo 77, comma 4, lettere e), f) ed h);
- d) dell'articolo 80, commi 3 e 4.
- 4. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la <u>sanzione amministrativa pecuniaria</u> da euro 500 a euro 1.800 per la violazione:
- a) dell'articolo 70, comma 2, limitatamente ai punti dell'allegato V, parte II, diversi da quelli indicati alla lettera a) del comma 3 e alla lettera b) del comma 2;
- b) dell'articolo 71, comma 3, limitatamente ai punti dell'allegato VI diversi da quelli indicati alla lettera b) del comma 2, e commi 6, 9, 10 e 11;
- c) dell'articolo 77, comma 4, lettere c) e g);
- d) dell'articolo 86, commi 1 e 3.
- 5. La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di cui all'allegato V, parte II, punti 1, 2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11,
- 5.12, 5.13, 5.14, 5.15 e 5.16 è considerata una unica violazione, penale o amministrativa a seconda della natura dell'illecito, ed è punita con la pena o la sanzione amministrativa pecuniaria rispettivamente previste dai precedenti commi. L'organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati.
- 6. La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di cui all'allegato VI, punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2, 3.1, 3.2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 è considerata una unica violazione ed è punita con la pena prevista dal comma 2, lettera b). L'organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violating. Ubaldo Minniti ASL di Milano
- 7. Il venditore, il noleggiatore o il concedente in uso è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 750 a 2.700 euro per la violazione dell'articolo 72.

#### **ALLEGATO V**

REQUISITI DI SICUREZZA DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO COSTRUITE IN ASSENZA DI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI DI RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE COMUNITARIE DI PRODOTTO, O MESSE A DISPOSIZIONE DEI LAVORATORI ANTECEDENTEMENTE ALLA DATA DELLA LORO EMANAZIONE.

- PARTE I REQUISITI GENERALI APPLICABILI A TUTTE LE ATTREZZATURE DI LAVORO PARTE II PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI APPLICABILI AD ATTREZZATURE DI LAVORO SPECIFICHE
- punto 3 vengono riportate le prescrizioni applicabili alle attrezzature di lavoro adibite al sollevamento, al trasporto o all'immagazzinamento di carichi;
- punto 4 vengono riportate le prescrizioni applicabili alle attrezzature di lavoro adibite al sollevamento di persone e di persone e cose;

# ALLEGATO VI <u>DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'USO DELLE ATTREZZATURE DI</u> <u>LAVORO</u>

- 1 Disposizioni generali applicabili a tutte le attrezzature di lavoro
- 2 Disposizioni concernenti l'uso delle attrezzature di lavoro mobili, semoventi o no.
- 3 Disposizioni concernenti l'uso delle attrezzature di lavoro che servono a sollevare o movimentare carichi
- 4 Disposizioni concernenti l'uso delle attrezzature di lavoro che servono a sollevare persone
- 5 Disposizioni concernenti l'uso di determinate attrezzature di lavoro
- 6 Rischi per Energia elettrica
- 7 Materie e prodotti infiammabili o esplodenti
- 8 Impianti ed operazioni di saldatura o taglio ossiacetilenica, ossidrica, elettrica e simili
- 9 Macchine utensili per legno e materiali affini
- 10 Macchine per filare e simili

# Indicazioni per le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro Titolo III del D.Lgs. 81/2008:

le prime indicazioni operative per le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro. Dal <u>Gruppo di Lavoro Interregionale "Macchine e Impianti".</u>

Queste indicazioni operative sono fornite <u>in attesa "dell'emanazione delle</u> <u>necessarie circolari esplicative e dei decreti attuativi</u> da parte dei competenti Ministeri secondo quanto prescritto dal medesimo titolo."

Relativamente alle competenze e alle procedure per l'effettuazione della <u>prima</u> <u>verifica periodica</u> delle attrezzature di <u>sollevamento</u>, salvo diversa successiva determinazione da parte dei livelli sovraordinati e/o di accordi Regione-Dipartimenti Periferici ISPESL, si procederà come indicato ai punti seguenti:

- Macchine messe in servizio <u>prima del 15 maggio 2008: si applica la procedura della Circolare MICA nº 162054/97.</u>
- · Macchine messe in servizio dopo il 15 maggio 2008: si applica la procedura dell'art. 71 comma 11 D.Lgs. 81/2008 come modificato dal D.Lgs. 106/2009. L'ASL può intervenire su richiesta del datore di lavoro, trascorsi 60 giorni dalla richiesta all'ISPESL, solo previa verifica che l'ISPESL non abbia effettivamente avviato le procedure per l'effettuazione della prima verifica periodica. Tale verifica può avvenire, ad esempio, acquisendo copia della lettera di richiesta di verifica periodica e della ricevuta di ritorno, in caso di RAR, o di timbro autentico di ricevuta da parte dell'ISPESL competente per territorio.

Per quanto riguarda la modulistica, in attesa dell'emanazione dei regolamenti attuativi (ex. Art. 71 comma 13 D.Lgs. 81/2008), si continua a adottare quella prevista dal D.M. 12.09.59. Si considera ancora non applicabile il regime di verifiche periodiche previsto per gli ascensori da cantiere, per le piattaforme autosollevanti su colonne e per i carrelli semoventi a braccio telescopico, in quanto devono ancora essere emanati i relativi regolamenti attuativi (ex. Art. 71 comma 13 D.Lgs. 81/2008). Analogamente, per le attrezzature di lavoro precedentemente soggette a verifiche da parte del Ministero del Lavoro, quali ponti sospesi motorizzati (ex D.M. 04/03/1982) e carri agricoli raccoglifrutta (ex C.M. n. 33 del 02/08/2005 e s.m.), è opportuno attendere le necessarie indicazioni del Ministero del lavoro sulle modalità di trasferimento delle competenze e della documentazione relativa ai carri già in esercizio. Conseguenza dell'inapplicabilità dell'art. 71 comma 11, in combinato disposto con l'art. 71 comma 13 del D.Lgs. 81/2008, come modificati dal D.Lgs. 106/2009, è che si continua ad applicare l'esenzione dell'IVA per le verifiche effettuate sulle attrezzature di lavoro dell'all. VII.

Attrezzatura (come da All. VII D.lgs.106/09)	Periodicità
Scale aeree ad inclinazione variabile	Verifica Annuale
Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato a sviluppo verticale ed azionati a mano  Ponti sospesi e relativi argani  Idroestrattori a forza centrifuga di tipo discontinuo con D x n. giri > 450 (m x giri/min.) di tipo continuo con D x n. giri > 450 (m x giri/min.)	Verifica Annuale Verifica Biennale Verifica Biennale  Verifica Biennale  Verifica Triennale
operanti con solventi o miscele esplosive con De >500mm	Verifica Annuale
Apparecchi di sollevamento materiali, non azionati a mano, di tipo mobile/trasf. con portata > 200 Kg (Gru a torre; autogrù; gru su autocarro; strutt. limitate)  Settori: Costruzioni, siderurgico. portuale, estrattivo  Altri settori con anno di fabbricazione entro 10 anni  """ "oltre 10 anni	Verifica Annuale Verifica Biennale Verifica Annuale
Apparecchi di sollevamento materiali, <u>non azionati a mano</u> , di tipo fisso con portata > 200 Kg (gru a ponte, cavalletto, strutt. limitate)  Settori: Costruzioni, siderurgico. portuale, estrattivo con anno di fabbricazione entro 10 anni con anno di fabbricazione oltre 10 anni  Altri settori con anno di fabbricazione entro 10 anni	Verifica Biennale Verifica Annuale Verifica <b>Triennale</b>
con anno di fabbricazione oltre 10 anni	Verifica Biennale

Nuove Attrezzature (come da All. VII D.lgs.106/09)	Periodicità
Carrelli semoventi a braccio telescopico	Verifica Annuale
Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne	Verifica Biennale
Ascensori e montacarichi da cantieri con cabina/piattaforma guidata verticalmente	Verifica Annuale

# Scala aerea ad inclinazione variabile.



Ing. Ubaldo Minniti ASL di Milano

# Ponte sviluppabile su carro





# Idroestrattore a forza centrifuga.



# Apparecchi di sollevamento di tipo mobile o trasferibile

#### **AUTOGRU CINGOLATA**

#### **AUTOGRU A BRACCCIO TELESCOPICOCIO**





# Apparecchi di sollevamento di tipo mobile o trasferibile GRU SU AUTOCARRO



# Apparecchi di sollevamento di tipo mobile o trasferibile

**ARGANO A BANDIERA** 

**ARGANO SU CAVALLETTO** 





# Apparecchi di sollevamento di tipo mobile o trasferibile

**Gru a Torre con rotazione in alto** 

**Gru automontante con rotazione in basso** 





# Apparecchi di sollevamento di tipo fisso

# Carro ponte a cavalletto

#### **Carro Ponte bitrave**





# Apparecchi di sollevamento di tipo fisso

#### **Gru a bandiera**




#### Gru a mensola




# Apparecchi di sollevamento di tipo mobile o trasferibile Carrelli semoventi a braccio telescopico



# Apparecchi di sollevamento di tipo mobile o trasferibile Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne (PLAC)



# Apparecchi di sollevamento di tipo mobile o trasferibile Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne (PLAC)



#### Apparecchi di sollevamento di tipo mobile o trasferibile

Montacarichi da cantiere

Ascensore da cantiere con cabina di carico



Ascensore da cantiere con piattaforma di carico

